



Comune di Settimo Milanese

INDIVIDUAZIONE DI CRITERI E MODALITA' DA UTILIZZARSI PER AGEVOLARE LA PROPAGANDA ELETTORALE NEI TRENTA GIORNI PRECEDENTI LE DATE DI SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI

Approvato con deliberazione di G.C. n. 82 del 24/04/2014

L'art. 6, comma 2, del Regolamento per la concessione in uso di locali e spazi di proprietà comunale per attività non commerciali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 dell'11/06/2011 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 16/04/2012 prevede l'approvazione da parte della Giunta Comunale di un atto che individui i criteri e le modalità da utilizzarsi per agevolare la propaganda elettorale nei trenta giorni precedenti le date di svolgimento delle consultazioni elettorali.

La presente regolamentazione intende quindi individuare questi criteri per agevolare l'attività dei partiti o movimenti politici in tutte le attività inerenti la propaganda elettorale o comunque diretta a determinare la scelta elettorale durante il periodo dedicato alla campagna elettorale.

Detti criteri sono volti a garantire ai partiti o raggruppamenti politici forme d'accesso a strutture, spazi o mezzi comunali, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e di eguaglianza.

In questa ottica si è proceduto ad individuare alcune piazze e sale presso stabili comunali da utilizzarsi per la propaganda nel rispetto dei regolamenti comunali che disciplinano tali materie.

Il presente documento si propone pertanto come uno strumento, agevolmente revisionabile se necessario, che regola i comportamenti degli attori politici nonché dei responsabili dei diversi servizi per le autorizzazioni connesse ad attività o iniziative politiche in preparazione della consultazione elettorale.

DEFINIZIONI

Per "**campagna elettorale**" si intende l'arco temporale di trenta giorni antecedente il primo giorno di votazione.

CRITERI PER IL PERIODO DI CAMPAGNA ELETTORALE

USO DEGLI SPAZI, SALE E STRUTTURE COMUNALI

Le sale e strutture comunali che vengono messe a disposizione per ospitare manifestazioni ed iniziative di partiti o gruppi politici sono:

1. SALA COMUNALE in Piazza degli Eroi 5
2. SALA RIUNIONI presso Ufficio Tecnico di Via Solferino
3. AUDITORIUM di Via Grandi
4. SALONE SAD in Via Libertà 33
5. EX SALA REFETTORIO di Via Nievo
6. SALA POLIVALENTE DI VIGHIGNOLO presso scuola di Vighignolo

Per le modalità di utilizzo si dovrà fare riferimento al "Regolamento comunale per la concessione in uso di locali e spazi di proprietà comunale per attività non commerciali" ed a eventuali convenzioni del soggetto che ha in gestione la struttura richiesta.

La concessione per spazi e strutture avverrà nel rispetto dell'uguaglianza e pertanto in base al principio cronologico e di rotazione.

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

OCCUPAZIONI CON GAZEBI – BANCHETTI

Quando l'occupazione venga fatta con gazebo e/o banchetto e limitatamente ad uno spazio entro i 10 mtq, la domanda deve pervenire **almeno 10 giorni prima** della prima data per la quale è richiesta l'occupazione

Le aree individuate per i c.d. "banchetti di propaganda" sono le seguenti:

Settimo Centro:

1. Piazza del mercato Via Buozzi
2. Piazza degli Eroi
3. Via Di Vittorio in prossimità centro commerciale
4. Piazza Tre Martiri
5. Via Turati
6. Via Panzeri/Via Gramsci
7. Via Villorresi
8. Via Libertà
9. Piazza Incontro dei Popoli

Vighignolo:

1. Piazza San Sebastiano
2. Piazza Rossa

Seguro:

1. Piazza San Giorgio
2. Piazza Silone
3. giardino pubblico di Via Solferino/Cacciatore delle Alpi
4. Piazza Don Milani
5. Piazza Galvaligi

L'occupazione del suolo pubblico con gazebo e banchetti deve essere richiesta solo per la propaganda elettorale o raccolta firme, previa autorizzazione del Dipartimento di Polizia Locale.

Le domande per l'occupazione del suolo pubblico devono pervenire allo Sportello del Cittadino – Area Imprese, negli orari di apertura al pubblico e vengono protocollati per il Dipartimento di Polizia Locale.

Le domande, devono indicare il giorno, il luogo, la fascia oraria prescelta, oltre al tipo di iniziativa propagandistica che si intende effettuare; si consiglia di consultare previamente il servizio che rilascia la concessione di occupazione del suolo pubblico al fine di effettuare l'opportuna "pre-verifica" delle oggettive disponibilità logistiche e di calendario, nonché della verifica della mancata interferenza del luogo prescelto rispetto alla fruibilità pubblica degli spazi.

I richiedenti possono indicare aree alternative subordinatamente al fatto che quella prescelta sia già stata assegnata

Nel caso in cui pervengano più domande che riguardino la stessa area nella stessa fascia oraria, qualora non sia possibile la compresenza negli spazi richiesti di più soggetti richiedenti, si adotteranno i seguenti criteri:

1. ordine cronologico di arrivo;
2. rotazione

Nel caso di domande aventi ad oggetto la stessa area e fascia oraria, la stessa verrà assegnata la prima volta alla domanda pervenuta prima (fa fede la data e l'orario di ricevimento indicato nella domanda dall'ufficio comunale ricevente), la volta successiva, se richiesta da più gruppi e la domanda pervenuta per prima sia del gruppo che ha già fruito dell'area la volta precedente, l'area richiesta verrà assegnata alla domanda pervenuta per seconda.

Per la terza volta si riprenderà il criterio dell'ordine cronologico.

L'addobbo con materiale di propaganda, sui banchetti, sui gazebo o sui cavalletti, deve essere posizionato all'interno dell'area concessa; i cavalletti o le altre attrezzature non devono essere posizionati al di fuori dell'area concessa. L'addobbo dei gazebo e sui tavolini deve essere rimosso nelle ore in cui tavolini e gazebo non funzionano o non sono presidiati o oltre l'orario autorizzato.

La violazione di quanto sopra citato comporterà lo sgombero d'ufficio immediato, fatte salve le sanzioni di legge.

Per la materia in oggetto si applica il "Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa".

Per la disciplina della propaganda elettorale si rimanda alla normativa di riferimento.

OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI, FESTE (> mtq 10) ovvero per spazi e aree non comprese tra quelle espressamente individuate nel presente documento.

Quando l'occupazione venga richiesta per svolgere particolari iniziative / eventi / manifestazioni folcloristiche, musicali, ecc. che richiedano un'area superiore ai 10 mtq, la domanda deve pervenire almeno **15 giorni prima della prima** data per la quale è richiesta l'occupazione.

I richiedenti dovranno utilizzare il modulo predisposto dal Comune e debitamente pubblicato sul sito (Richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni temporanee – spettacoli – trattenimenti).

Le aree pubbliche individuate sono le seguenti:

Settimo Centro:

1. Piazza degli Eroi
2. Papa Giovanni XXIII
3. Piazza Incontro dei Popoli

Vighignolo:

1. Piazza San Sebastiano
2. Piazza Rossa

Seguro:

1. Piazza San Giorgio
2. Piazza Silone

La domanda sarà istruita dal responsabile dell'ufficio elettorale, sentito anche il parere di altri servizi interessati (Polizia Locale, servizi tecnici, ecc.).

Saranno tenute in considerazione per l'assegnazione oltre ai criteri previsti dal "Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa", anche valutazioni inerenti la sicurezza e l'ordine pubblico, la sicurezza stradale ed il decoro.

Ciascun gruppo autorizzato all'occupazione dovrà provvedere a dotarsi di quanto necessario per lo svolgimento della manifestazione (pedana, audio, corrente, transenne ecc.). Non saranno messi a disposizione personale / attrezzature / beni mobili / del Comune.

Dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni e sino alle ore 24 del venerdì precedente la data della votazione i promotori delle riunioni in luogo pubblico sono esenti dall'obbligo di darne avviso al Questore almeno con tre giorni di anticipo. Si ritiene tuttavia opportuno che, al fine di evitare situazioni di contrasto tra le forze politiche, tali da turbare anche l'ordine pubblico (es. concomitanza di due comizi di gruppi politici diversi) i promotori prendano contatto con le autorità comunali e locali di pubblica sicurezza (polizia locale) per concordare la data e l'orario del comizio programmato.

I comizi elettorali potranno essere tenuti dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

In caso di richieste coincidenti per area e per orario, per consentire l'avvicendamento dei gruppi richiedenti, i comizi non potranno durare più di due ore e mezza; l'area verrà assegnata, per l'orario richiesto, alla richiesta pervenuta per prima mentre alla richiesta pervenuta per seconda verrà assegnata l'area per un altro orario, salvo diverso accordo che intervenisse tra i rappresentanti dei gruppi.

Nell'ultimo giorno di campagna elettorale (il venerdì precedente la data della votazione) se ci fossero più richieste, stante il termine di scadenza (ore 24 del venerdì), il comizio non potrà durare più di un ora.

Si ricorda che l'art. 9 della L. 212/56 stabilisce che "Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali".

Per il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico si rinvia a quanto previsto nel "Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa".

Per la disciplina della propaganda elettorale si rimanda alla normativa di riferimento.

VOLANTINAGGIO E PROPAGANDA LUMINOSA

E' tassativamente vietato il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile. E' vietata ogni forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso in luogo pubblico escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti (art. 6 L. 212/56).

Per la disciplina della propaganda elettorale si rimanda alla normativa di riferimento.

USO ALTOPARLANTI PER PUBBLICITA' FONICA

In campagna elettorale l'uso di altoparlanti è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, con facoltà di far precedere e seguire l'annuncio con l'esecuzione di motivi musicali e solamente **dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente**, salvo diverse e motivate determinazioni più restrittive (scuole, caserme, ecc.).

Per effettuare la pubblicità sonora è necessaria l'autorizzazione del Sindaco di cui all'Art. 59, 2° comma del Codice della Strada così come sostituito dall'art. 49 del DPR n. 610/1996.

L'uso di detti altoparlanti è comunque assolutamente vietato nelle strade o piazze ove sono in corso altri comizi o manifestazioni e nelle immediate vicinanze.

Il volume degli altoparlanti deve essere limitato alle reali esigenze acustiche della località in cui avviene la trasmissione.

PROPAGANDA A MEZZO DI AFFISSIONI

Le affissioni di manifesti deve avvenire solo negli appositi spazi, stabiliti e assegnati ai sensi della Legge n. 212/1956 e successive modificazioni. Tali spazi vengono assegnati con deliberazione della Giunta Comunale tra il 33° ed il 30° giorno antecedente la data della votazione.

Conseguentemente:

- è vietata l'affissione di materiale di propaganda elettorale al di fuori degli spazi assegnati dal Comune (es. nelle vetrine dei negozi, sui portoni, sui muri, sugli alberi);
- è vietata l'affissione di materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati alle normali affissioni.

Sono vietate le iscrizioni murali o su fondi stradali.

Gli organi di Pubblica Sicurezza vigileranno sull'osservanza delle norme in materia. Si procederà a far defiggere o imbiancare con la massima tempestività il materiale che interessi la campagna elettorale, indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi, da parte di chi non vi abbia titolo e a far cancellare le scritte. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione sono a carico dell'esecutore materiale e del committente (art. 1 comma 176 della L. 296/2006).

E' consentito addobbare il palco dei comizi e delle manifestazioni con simboli, manifesti e bandiere che andranno immediatamente rimossi allo scadere dell'orario assegnato.

Per la disciplina della propaganda elettorale si rimanda alla normativa di riferimento.

SANZIONI

La violazione delle disposizioni delle disposizioni di legge o regolamentari, richiamate nella presente direttiva, comporteranno l'applicazione delle relative sanzioni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Legge 4.04.1956 n. 212** modificata e integrata dalla Legge 24.04.1975 n. 130 dettante Norme per la disciplina della Propaganda Elettorale.
- **DPR 16.12.1992 n. 495** – art. 59 disciplinante la pubblicità fonica con altoparlante su automezzo.
- **Legge 10.12.1993 n. 515** Disciplina campagne elettorali per le Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica : all'art. 15, comma 3, viene disciplinata la rimozione della propaganda abusiva. Vedi anche la Legge Finanziaria 2007 (Legge N. 296/2006) relativamente al ripristino della responsabilità in solido dell'autore materiale e del committente.
- **Legge 22.02.2000 n. 28** – art. 9 disciplinante il divieto di comunicazione istituzionale, da parte dei Comuni, a far data dalla convocazione dei Comizi Elettorali.
- **T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza 18.06.1931 n. 773** per quanto concerne le riunioni politiche.
- **Legge 24.04.1975 n. 130**– Art. 7 per quanto concerne le riunioni politiche in campagna elettorale.
- **Circ. Min. Interno n. 1943/V in data 8.04.1980** dettante “ Disciplina della Propaganda Elettorale”
- **L. n. 157 del 3.6.1999 art. 5**
- **L. n. 296 del 27.12.2006 art. 1 comma 176**